

SENT.
334/2022
N. D.

ANNO	2022
SENT. N.	334/22 N. D.
PROV.	1838/22
PASC. N.	735/21
ESPR.	

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 GIUDICE DI PACE DI SIENA

IL GIUDICE DI PACE DI SIENA, IN PERSONA DELLA P. [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile iscritta al n. 735/2021 RG promossa da

[REDACTED], in persona del suo legale rappresentante
 p.t. [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Giuliani del Foro di
 Siena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Siena, Via della Sapienza n. 72,
 come da mandato allegato all'atto di citazione in opposizione;

OPPONENTE

Contro

[REDACTED]
 elettivamente domiciliata presso lo studio dell' [REDACTED] sito in Siena, via del
 Paradiso n.42 e rappresentata e difesa dall' [REDACTED], via
 E. Consenz n.51 e che ai fini del presente giudizio elegge domicilio digitale in [REDACTED]
 [REDACTED] come da mandato in atti;

OPPOSTO

OGGETTO: indebito arricchimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ed

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'esponente a seguito di riassunzione del giudizio davanti al giudice ritenuto competente ex art. 50 del c.p.c., incardinato, appunto, il giudizio *de quo* davanti al giudice adito, deduceva di essere una società che svolge attività nel settore turistico e che in virtù di detta attività era solita collaborare con imprese che operavano nel medesimo settore. Riferiva, altresì, che da un controllo eseguito sulla contabilità si era accorta che, per un mero errore materiale, in data 10.11.2019 aveva effettuato il pagamento di € 2.050,00, a mezzo bonifico bancario, in favore della società [REDACTED] anziché a favore della società [REDACTED] -affidente il pagamento della fattura n. 357 del 30.09.2019-, società con le quali intratteneva rapporti di lavoro. Pertanto, esponeva che resasi conto dell'errore in cui era incorsa, chiedeva la restituzione di quanto indebitamente pagato a favore della società [REDACTED] tuttavia la stessa opponeva un fermo diniego, argomentando che detto importo era dovuto, come da ricevuta fiscale del 01.10.2019.

Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: *Voglia il giudice adito, reiectis contrariis, accertare e dichiarare il diritto della [REDACTED] ottenere la restituzione della somma pari ad € 2.050,00, indebitamente percepita in favore della convenuta, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, condannare [REDACTED] [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore [REDACTED] della somma pari ad € 2.050,00 indebitamente trattenuta, oltre interessi di legge dalla data di costituzione in mora e sino al soddisfo. Vinte le spese di lite.*

Ritualmente costituitasi la società [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante p.t., contestava fermamente le pretese attoree. In primo luogo eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 3 del D.L. n.132/2014. Nel merito deduceva, con ampie argomentazioni, che l'importo debitamente corrisposto di € 2.050,00 era da ritenersi a saldo dei servizi resi con la fattura n. 60/2019 e conteggiati separatamente come si poteva facilmente evincere dalla e-mail del 18.05.2019 (cfr. allegato



10 fascicolo parte convenuta), meglio descritti nella ricevuta fiscale n. 19/2019 del 01.10.2019 versata in atti.

Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: *Voglia il giudice di pace adito: in via preliminare, ritenere e dichiarare l'improcedibilità della domanda di parte attrice per violazione dell'articolo 3 de D.L. n.132/2014. Nel merito ritenere e dichiarare che nessun pagamento indebito è stato eseguito dalla [redacted] in favore della [redacted] per quanto esposto in narrativa e per l'effetto rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate. Vinte le spese di lite.*

La causa veniva chiamata davanti a questo giudice all'udienza del 29.06.2021; in tale data era presente il procuratore della parte convenuta, il quale insisteva nella eccezione preliminare sollevata. Il giudice rilevato che il procuratore dell'attore non aveva esperito il procedimento di negoziazione assistita, sospendeva il giudizio dando il termine di legge al fine di poter procedere a tale incombente.

All'udienza prefissata per la trattazione del giudizio, il procuratore della società convenuta insisteva nella eccezione di improcedibilità della domanda dato che il difensore della società [redacted] non aveva inviato l'avviso di stipula alla negoziazione assistita nei confronti del procuratore Avv. [redacted] bensì era stato erroneamente comunicato all' [redacted], mero procuratore domiciliatario della società. A tal proposito si riportava alla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ordinanza del 22.08.2018 n. 20946), che aveva sancito la inesistenza della notifica e/o comunicazione eseguita all'indirizzo PEC del mero domiciliatario.

Resisteva fermamente a tale eccezione il procuratore della società attrice, il quale evidenziava che la notificazione dell'invito era stata eseguita anche nei confronti della parte e, pertanto, detta notificazione era idonea ad introdurre la procedura di negoziazione assistita mente della *ratio* della norma, designata a raggiungere in capo alla parte l'effettiva conoscenza della comunicazione.



Rilevava, altresì, che la procedura in questione (mediazione e negoziazioni assistita) richiedeva, in favore dell'avvocato che doveva rappresentare la parte, una procura *ad hoc* da parte dell'assistito, in assenza della quale lo stesso non avrebbe avuto alcun potere di rappresentanza: tale procura difettava nell'ipotesi *de qua*.

All'udienza del 29.03.2022 la causa veniva trattenuta in decisione, in ordine alla eccezione preliminare sollevata, sulle contrapposte conclusioni delle parti.

Si dà atto che il presente giudizio veniva assegnato al sottoscritto giudice dal Presidente del Tribunale di Questo Ufficio con decreto n.22 del 13.05.2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il giudice che l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda sollevata dal Procuratore della parte convenuta deve essere rigettata.

Preme rilevare che dagli atti non emerge il conferimento dell'incarico e il relativo mandato in favore del procuratore costituito, che avrebbe dovuto essere rilasciato da parte del legale rappresentante della società convenuta, al fine di essere rappresentato ed assistito nel procedimento di negoziazione assistita.

Giova tener conto che dal mandato depositato in atti in calce alla comparsa di costituzione non risulta una procura in tal senso, bensì solo una procura circoscritta al procedimento giudiziale.

Ne discende, che il procuratore della parte attrice ha correttamente notificato nei confronti della parte, società [REDACTED] l'invito alla negoziazione assistita in assenza di uno specifico mandato *ad hoc*.

PQM

Il Giudice di Pace, non definitivamente pronunciando, rigetta l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda sollevata dal procuratore della società convenuta.

Rinvia il giudizio per la trattazione all'udienza del 29.09.2022 h 10,30.

Siena, li 14.06.2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Aldo Salsano)

Ufficio del Giudice di Pace Siena Depositate in Cancelleria il
21 GIU. 2022
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO (Aldo Salsano)

IL GIUDICE DI PACE

Elena Mereu

